DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19

# Art. 11

## PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 2020, N. 27

Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi di protezione individuale e medicali necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture. Al conto corrente di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei dispositivi di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte all'emergenza di cui allo stesso comma 1, posto in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti attuatori, non si applica l'articolo 29 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», e tutti tali atti sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei conti. Per gli stessi atti la responsabilita' contabile e amministrativa e' comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere.

Versione in vigore dal 10 marzo 2020, non più in vigore dal 30 aprile 2020 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19 |
| Estremi | Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 |
| Capo | III — Incentivi per la produzione di dispositivi medici e misure di semplificazione per l'acquisto |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-potenziamento-del-servizio-sanitario/art-11-provvedimento-abrogato-dalla-l-24-aprile-2020-n-27/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it